



Ambienterosa
Consulenze Ambientali

di Avv. Rosa Bertuzzi
Vicolo Gandine 7, 29121 PC
rosabertuzzi@ambienterosa.net
P. IVA 01527290330 www.ambienterosa.net

Cass. pen. Sez. III, Sent., 10-07-2014, n. 30286 - Sottoprodotto e documentazione probatoria

Ora anche il trasporto del sottoprodotto deve avere un documento accompagnatorio, per non rischiare di avere la contestazione del trasporto di rifiuto senza FIR. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non ha riconosciuto valenza probatoria al documento di trasporto prodotto non all'atto del controllo da parte degli ispettori del Corpo forestale dello Stato sul veicolo stesso, ma postumamente solo in occasione della impugnazione del provvedimento di sequestro del detto veicolo trasportante il materiale: cioè in orario notturno fermo in prossimità di una discarica abusiva già da tempo platealmente utilizzata per lo smaltimento di tale genere di rifiuto

Ecco la sentenza della Cassazione

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-06-2014) 10-07-2014, n. 30286 Sottoprodotto e documentazione probatoria

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione distaccata di Milazzo, ha condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 19 febbraio 2013 C.N., nella qualità di legale rappresentante della Candit Frucht, alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, previa concessione delle attenuanti generiche, e con beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto - in concorso con F.A., proprietaria dell'automezzo targato (OMISSIS), e M.G., conducente di questo, la posizione dei quali era stralciata stante la richiesta del solo C. di definizione del giudizio tramite il rito abbreviato - effettuava, in assenza delle previste autorizzazioni di legge, un trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da residui della lavorazione a scopo alimentare degli agrumi, cosiddetto "pastazzo", in tal modo violando l'art. 110 cod. pen., del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193 e art. 256, comma 1, n. 1), e comma 2.

Il Tribunale, puntualmente ricostruiti i fatti di causa, osservava che - premessa la qualificazione del materiale oggetto del trasporto come rifiuto non pericoloso e considerata inattendibile la tesi difensiva formulata dall'imputato, secondo la quale il detto materiale era destinato ad essere consegnato ad una azienda agricola per essere da questa riutilizzato, intendendosi così escludere la

attribuibilità al materiale in questione della qualifica di rifiuto in favore invece di quella di sottoprodotto - non era dubbia la penale responsabilità dell'imputato posto che, accertata la mancanza della prescritta documentazione legittimante il trasporto, non era ipotizzabile il fatto che

questo fosse stato svolto in assenza di una disposizione impartita dal C..

In ordine al quantum della pena il Tribunale riteneva che, ricorrendo le condizioni per il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del prevenuto, stante la mancanza di precedenti penali e la minima offensività del fatto, questa potesse essere contenuta, partendo da una pena base di 9.000,00 Euro di ammenda diminuita di un terzo dapprima per la concessione delle generiche poi per la scelta del rito, in Euro 4.000,00 di ammenda.

Avverso la detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Messina in data 16 settembre 2013, il C., insistendo nella erroneità della qualificazione del materiale trasportato come rifiuti non pericolosi, laddove essi erano sottoprodotti destinati ad essere ceduti ad un'azienda agricola, come da documentazione esibita, per usi zootecnici.

Ha, ulteriormente, eccepito la carenza dell'elemento psicologico del reato a carico del C.; infine ha contestato la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva; ha, infine, dichiarato di rinunciare espressamente al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

www.focusambiente.it

www.focusambiente.it

Il ricorso, essendone risultati ora inammissibili ora manifestamente infondati i motivi posti a suo sostegno, deve essere dichiarato inammissibile.

Osserva, infatti, il Collegio, quanto al primo motivo di ricorso che in linea di principio è indubbio che il residuo risultante dalla lavorazione ad uso alimentare degli agrumi, comunemente detto, con

termine di efficace pregnanza lessicale, "pastazzo di agrumi", costituito, appunto da quel che resta delle bucce dei frutti e della loro polpa successivamente al processo produttivo da essi subito, rientra nell'ambito dei rifiuti di lavorazione non pericolosi; in tal senso la giurisprudenza di questa Corte è risalente (si veda infatti: Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 11 novembre 2004, n. 43946; idem, Sezione 3 penale, 1 aprile 2005, n. 12366) ed univocamente orientata (nel senso indicato, infatti, si veda anche Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 18 settembre 2013, n. 38364; idem; sezione 3 penale, 14 maggio 2009, n. 20248).

Nessuna censura può pertanto essere efficacemente mossa alla decisione assunta dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto di dovere condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, escludendo la possibilità di attribuire, come ancora preteso dal ricorrente in sede di ricorso per cassazione, la qualificazione di sottoprodotto a detto materiale.

Infatti, con motivazione scevra da ogni vizio sia logico che giuridico, il Tribunale di Barcellona Pozzo

di Gotto non ha riconosciuto valenza probatoria al documento di trasporto allegato dal ricorrente alla istanza di dissequestro del veicolo sul quale il "pastazzo" era stato caricato; documentazione dalla quale sarebbe risultata la destinazione del materiale in questione ad una azienda zootecnica della zona ove esso sarebbe stato destinato ad un successivo riutilizzo.

Coerentemente il Tribunale ha motivato la inattendibilità del contenuto del documento sia a cagione del fatto che esso era stato singolarmente prodotto non all'atto del controllo da parte degli

ispettori del Corpo forestale dello Stato sul veicolo stesso, "ma postumamente solo in occasione della impugnazione del provvedimento di sequestro del detto veicolo, sia in relazione alle circostanze nelle quali era stato intercettato il veicolo trasportante il ricordato materiale: cioè in orario notturno fermo in prossimità di una discarica abusiva già da tempo platealmente utilizzata per lo smaltimento di tale genere di rifiuto; modalità tutte queste ritenute dal giudice del merito, con valutazione del tutto congrua, decisamente incompatibili con la volontà di consegnare il "pastazzo" ad un'azienda zootecnica per la sua riutilizzazione.

Nè ha alcun rilievo il fatto, lamentato dal ricorrente, che non sia stata svolta alcuna indagine al fine di verificare la freschezza del prodotto e la presenza in esso di fenomeni fermentativi o putrefattivi.

Invero, la chiara destinazione del prodotto all'incontrollato smaltimento ha reso del tutto inutile la verifica della eventuale attuale presenza dei fenomeni sopra citati, posto che, non vi è dubbio

che essi, rispondendo a precise leggi chimiche, non avrebbero potuto, anche laddove ancora non presenti, tardare a manifestarsi, data la modalità di conservazione del prodotto stesso.

Riguardo alla pretesa mancanza dell'elemento psicologico, premesso che, a tenore del motivo di gravame, il ricorrente, che pure invoca la mancanza di colpevolezza nel comportamento del C., si

duole piuttosto della insussistenza del fatto come illecito penale, ribadendo la, di già esclusa, qualificazione del "pastazzo" come sottoprodotto, va ricordato che, stante la funzione direttiva ricoperta dal C. nell'ambito della impresa Candit Frucht, egli sarebbe comunque tenuto a

www.focusambiente.it

www.focusambiente.it

rispondere, a titolo di omessa vigilanza, dell'operato dell'autista del camion, certamente incaricato di eseguire il trasporto per conto della ditta diretta1 dal C..

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, peraltro applicato in termini certamente contenuti dal giudice del merito, il ricorrente si limita a dedurre in maniera del tutto generica la eccessività, senza evidenziare alcun argomento in base al quale esso sarebbe dovuto essere meno afflittivo; il relativo motivo di impugnazione è pertanto, inammissibile.

Da ultimo, riguardo alla espressa rinuncia al beneficio della sospensione condizionale, osserva il Collegio che, per quanto risulta dalla indicazione delle conclusioni rassegnate dalla difesa del ricorrente all'esito del giudizio di primo grado risultanti" dal non contestato testo della impugnata sentenza, l'imputato ebbe a chiedere", per il caso di condanna in primo grado, la concessione dei "benefici di legge".

Poichè in tale espressione, stante il contesto del suo utilizzo, è lecito ritenere che si volesse alludere proprio alla sospensione condizionale della pena ed alla sua non menzione è palese la inammissibilità della richiesta odierna, volta a rinunciare a qualche cosa che, viceversa, era stata oggetto di espressa, ed oramai irretrattabile, richiesta.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, secondo la previsione dell'art. 616 cod. proc.

pen. la condanna del C. al pagamento delle spese processuale e di una somma in favore della Cassa

delle ammende che pare equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa per le ammende.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014

www.focusambiente.it